

Bando per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti per l'anno 2025 (art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 – Delibera Giunta Regionale n. 647/2025)

### **ARTICOLO 1**

(Oggetto)

Bando per la formazione della graduatoria unica regionale anno 2025 per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti.

Le sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione tramite la procedura di trasferimento ex art. 2, comma 2-bis, L. 475/1968 sono indicate nell'Allegato C del decreto dirigenziale di approvazione del presente bando.

### **ARTICOLO 2**

(Requisiti di ammissione)

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti individuali titolari di farmacia non sussidiata, soprannumeraria per decremento della popolazione, ubicata in Comuni della Regione Toscana con popolazione inferiore a 6.600 abitanti al 31/12/2024 (ISTAT).

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

Il trasferimento è riservato a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 475/1968 ai farmacisti titolari individuali di farmacia convenzionata privata, con esclusione quindi dalla procedura di trasferimento delle farmacie convenzionate pubbliche e delle farmacie aventi come titolare una società di persone o di capitali.

Il trasferimento è consentito ai soli farmacisti titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel Comune almeno pari a 1 nei Comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 nei Comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

### **ARTICOLO 3**

(Presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere indirizzata alla Regione Toscana e deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo, compilato in tutte le sue parti ed **inviata in formato pdf, esclusivamente in via telematica** entro il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tramite casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana:

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal farmacista titolare tramite firma digitale o firma autografa per esteso ed acquisito mediante scansione (in questo ultimo caso deve essere allegata altresì, la scansione del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Nel campo oggetto della procedura telematica riportare :

“Domanda di trasferimento farmacia soprannumeraria non sussidiata anno 2025”.

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.

I richiedenti sono tenuti a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, e controllando l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

Il farmacista titolare è tenuto ad indicare nella domanda la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi il titolare può esprimere un’unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L’ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.

#### Domande irricevibili

Sono irricevibili le domande:

- presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando
- prive della copia del documento di identità in corso di validità che deve essere obbligatoriamente allegata nel caso di sottoscrizione autografa della domanda.

#### Domande inammissibili

Sono inammissibili le domande:

- prive di uno dei requisiti di cui all’articolo 2
- prive dell’indicazione di almeno una sede di interesse o riportanti un’indicazione che non permette di individuare la sede prescelta per il trasferimento.

### **ARTICOLO 4**

(Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria)

Il settore della Giunta regionale competente in materia cura l’istruttoria delle domande di trasferimento e redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti ammessi alla procedura di trasferimento.

Le domande non ammesse alla procedura di trasferimento in quanto valutate irricevibili o inammissibili, saranno comunicate agli interessati all’indirizzo PEC dagli stessi indicato per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni anno intero di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l’attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel Comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel Comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento (faranno fede a tal fine la data e l'orario di ricezione della PEC).

Ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un partecipante meglio collocato in graduatoria.

## **ARTICOLO 5**

(Approvazione della graduatoria)

Il dirigente responsabile del settore della Giunta Regionale competente in materia all'esito dell'attività istruttoria, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet della Regione Toscana all'indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/bandofarmaciesoprannumerarie>

## **ARTICOLO 6**

(Utilizzo della graduatoria)

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al farmacista titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento, tramite PEC, la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, tramite PEC, l'accettazione o la rinuncia della proposta stessa;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a rinuncia della proposta di assegnazione; in tal caso, il farmacista titolare sarà escluso dalla graduatoria;
- ai farmacisti titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate o non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria, fino all'esaurimento delle sedi disponibili;
- la graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

## **ARTICOLO 7**

(Trasferimento del titolare)

E' consentito il trasferimento in ogni comune, di un numero massimo di farmacie tale da rendere il numero delle farmacie aperte rimanenti nello stesso almeno pari a 1 nei Comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 nei Comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

La Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore della giunta regionale competente in materia assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

Il provvedimento di assegnazione è notificato a mezzo pec al farmacista titolare e dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di assegnazione decorre, pena la decadenza il termine perentorio di sei mesi per l'apertura della farmacia della sede accettata.

Il provvedimento è contestualmente inviato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato e alle Aziende UsI territorialmente competenti.

Il farmacista assegnatario deve:

- comunicare alla ASL ed al Comune nel cui territorio ricade la sede soprannumeraria la rinuncia alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento;
- aprire la farmacia nel termine perentorio di sei mesi a pena di decadenza dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di assegnazione;

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, è rilasciata dal Comune, quale autorità competente, secondo le modalità di cui all'articolo 14 della L.R. 16/2000 ed in conformità alla vigente normativa in materia.

Il comune nel cui territorio è ubicata la sede rinunciata, al fine di consentire che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata, adotta il provvedimento di decadenza conseguente alla rinuncia, concordando la tempistica con il farmacista titolare che si trasferisce.

Il comune nel cui territorio è ubicata la sede accettata per trasferimento, adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

La conclusione della procedura comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede, con esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria.

Come disposto dall'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 il trasferimento si perfeziona previo pagamento allo Stato di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.

## **ARTICOLO 8**

**(controlli)**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo farmacista titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

**ARTICOLO 9**  
**(comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata ed a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

**ARTICOLO 10**  
**(pubblicità)**

Il presente bando è pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/bandofarmaciesoprannumerarie>